



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. N. 84/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS

Presidente

Valeria MISTRETTA

Consigliere relatore

Elena BRANDOLINI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di MANCA Antonello, nato a Iglesias l'8/8/1960, ivi residente in Via Campo Pisano n. 2, C.F. MNCNNL60M08E281T, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio NICOLINI (C.F. NCLNTN66P27B354B pec avv.antonionicolini@pec.abcllex.it), presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 5, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione depositato il 23 aprile 2025, iscritto al n. 26347 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Barbara BORGHERO, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale valeria MOTZO, e l'Avvocato Antonio NICOLINI nell'interesse del convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il prevenuto per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Arma dei Carabinieri della somma complessiva di euro 30.708,00 o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio.

Il procedimento è stato avviato a seguito della nota del 9/5/2022, prot. n. 248/1, acquisita in data 28/6/2022, con la quale il Comando Legione Carabinieri "Sardegna" ha segnalato che, nei confronti del Luogotenente C.S. in congedo MANCA Antonello, in data 27/10/2021 era stata emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento penale n. 1367/19 R.G.N.R. per vari reati tra i quali: capi A) e B) corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, continuata e in concorso (artt. 81 cpv, 110, 319, 321 c.p.); capo C) rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio continuata (artt. 81 cpv, 326 c.p.); capo G) peculato continuato (artt. 81 cpv, 314 c.p.); capi H) e I) truffa aggravata e continuata (artt. 61 n. 9, 81 cpv, 640 co. 2 n. 1 c.p.).

Il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 e ss. del c.p.p. dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 335 del 15/3/2024, divenuta irrevocabile in data 26/4/2024, nella quale il GUP ha ritenuto di non potere pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in quanto, sulla base degli elementi probatori emersi nel corso delle indagini, è risultata la responsabilità materiale e giuridica dell'imputato per i fatti contestati di cui è stata ritenuta corretta la qualificazione giuridica, così come riportata nei capi

di imputazione.

Gli accertamenti condotti dalla Procura erariale avrebbero consentito di riscontrare che MANCA Antonello ha realizzato i fatti illeciti dannosi per l'Erario che hanno formato oggetto della predetta sentenza ex art. 444 c.p.p. che, pur se tecnicamente non possa qualificarsi quale pronuncia di condanna alla luce dell'art. 445, comma 1bis, del c.p.p., come novellato dal D.lgs. n. 150/2022, costituisce in ogni caso un elemento probatorio valutabile da parte del giudice contabile al pari degli altri elementi di giudizio.

Sulla base di un autonomo accertamento dei fatti storici come emersi dalle prove acquisite in sede penale e oggetto di attenta rivalutazione da parte della Procura contabile (esame delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercettate, raffronto tra le rilevazioni dei sistemi "GPS" installati a bordo di tutte le autovetture di servizio con i dati registrati sugli applicativi denominati "Documento di impiego dei mezzi" e "Memoriale di servizio giornaliero", esame delle sommarie informazioni acquisite dalle persone informate dei fatti - s.i.t.) oltre che di una integrazione istruttoria, sarebbe emerso che MANCA Antonello avrebbe dolosamente commesso fatti di corruzione, di rivelazione di segreti d'ufficio, di peculato, ovvero fattispecie di reato di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del c.p., oltre che di truffa aggravata per avere falsamente attestato la propria presenza in servizio attraverso modalità fraudolente di cui agli artt. 640 co. 2 n. 1 c.p., 55 quater e 55 quinquies, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

In particolare, con riguardo ai fatti di corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio e di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, l'esame delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercettate avrebbe

confermato i rapporti confidenziali intrattenuti dal MANCA con i pregiudicati DESOGUS Salvatore e PILIA Francesco, rapporti che andavano ben al di là della corretta gestione di informatori (e, infatti, non è risultata redatta dal MANCA alcuna annotazione, che sarebbe stata, invece, doverosa qualora effettivamente fossero state acquisite informazioni confidenziali utili ai fini istituzionali), e che si sarebbero sostanziati nella divulgazione di informazioni riservate, coperte da segreto istruttorio su attività di indagine in corso, anche coinvolgenti collaboratori di giustizia (che, dunque, avrebbero richiesto la massima riservatezza), a fronte della quale è stata riscontrata la dazione gratuita di prodotti alimentari (DESOGUS e PILIA erano titolari di aziende agricole) quale evidente contropartita per le notizie di volta in volta fornite.

Sarebbe stata, inoltre, accertata una condizione di asservimento del MANCA alle richieste formulate dal DESOGUS, specie con riguardo alla richiesta di ottenere l'applicazione dei benefici previsti per i detenuti (lavoro diurno presso la propria azienda).

Con riferimento ai fatti di peculato per l'indebito utilizzo delle autovetture di servizio, per il periodo dal 20/2/2019 al 15/11/2019 sarebbero stati riscontrati spostamenti del MANCA con l'impiego delle auto di servizio FIAT PUNTO tg. militare DC612 per un totale di Km 2.545, FIAT GRANDE PUNTO tg. militare CX479 per un totale di Km 886, FIAT SEDICI tg. militare DI567 per un totale di Km 2.781, per finalità estranee a quelle istituzionali, attraverso il confronto delle risultanze dei tracciamenti del sistema di localizzazione satellitare "GPS" installato a bordo di tutte le autovetture di servizio con i dati registrati sugli applicativi denominati "Documento di impiego dei mezzi" e "Memoriale di servizio giornaliero".

In relazione alla truffa aggravata che sarebbe stata realizzata dal convenuto, è risultato che il MANCA ha fatto attestare falsamente, in modo sistematico, di essere in servizio ininterrottamente per l'intera giornata lavorativa senza fruire della pausa pranzo giornaliera di 30 minuti e che, durante l'orario di servizio, vi è stato del tempo dedicato allo svolgimento di incombenze private.

Secondo la prospettazione attorea, tali fattispecie sarebbero tutte riconducibili anche alle previsioni di cui agli artt. 55 quater e 55 quinquies, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

In particolare, sarebbe emerso che il sig. MANCA, nel periodo dal 20/2/2019 al 2/10/2019, durante l'orario di servizio si recava presso la propria abitazione in Iglesias o in quella della figlia in Musei, presso esercizi commerciali, presso varie officine meccaniche e autosaloni, l'ufficio postale e un ambulatorio veterinario, senza fare attestare l'interruzione della prestazione lavorativa e che, nel periodo dal 21/2/2012 al 15/11/2019, aveva dichiarato di non avere goduto delle pause pranzo per assolvere a compiti di servizio, mentre ne fruiva non sottraendole dall'orario complessivo giornaliero.

Con riguardo alla quantificazione del danno patrimoniale arrecato all'Arma dei Carabinieri, la Procura ha precisato che, per l'indebito utilizzo delle autovetture di servizio, il danno è stato calcolato considerando i chilometri complessivamente percorsi con le auto di servizio per esigenze personali nel periodo dal 20/2/2019 al 15/11/2019, pari a Km 6.212, e il consumo stimato di 307 litri di benzina e di 240 litri di gasolio; tale consumo, rapportato al prezzo medio del carburante nel periodo considerato, ha consentito di quantificare il costo totale posto indebitamente a carico dell'Amministrazione in euro 842,00.

Per la falsa attestazione della presenza in servizio anche durante l'espletamento di attività del tutto private, senza che fosse fatta risultare l'interruzione dell'attività lavorativa, il danno è stato quantificato considerando nel periodo dal 20/2/2019 al 2/10/2019 un totale di n. 270 ore indebitamente retribuite, con un ingiustificato profitto di euro 5.805,00, calcolato sulla base della retribuzione oraria lorda spettante pari a euro 21,50. In relazione alla falsa attestazione della mancata fruizione per esigenze di servizio della pausa pranzo per 30 minuti nell'ambito della giornata lavorativa, è emerso che nel periodo dal 21/2/2012 al 15/11/2019 a MANCA Antonello è stata indebitamente corrisposta l'indebita retribuzione di n. 654 ore che, moltiplicate per la retribuzione oraria lorda spettante, pari a euro 21,50, ha consentito di quantificare questa componente di danno nella misura di euro 14.061,00.

In totale, quindi, la Procura ha contestato al convenuto un danno patrimoniale pari a euro 20.708,00 (euro 842,00 + euro 5.805,00 + euro 14.061,00).

Secondo l'Ufficio requirente, dai fatti illeciti contestati sarebbe derivato anche un grave danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri, in quanto gli stessi sarebbero stati realizzati con abuso delle funzioni istituzionali, ingenerando nella collettività un'immagine distorta dell'Arma di appartenenza e un clima di sfiducia e perdita di prestigio e credibilità della stessa.

In ordine alla procedibilità dell'azione erariale con riguardo a questa componente di danno (art. 7, L. n. 97/2001) la Procura ha ricordato che la giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte ha confermato la piena e integrale equiparazione della sentenza di "patteggiamento" ex art. 444 c.p.p. passata in giudicato, alla sentenza definitiva di condanna, ai fini

dell'esercizio dell'azione per danno all'immagine, in relazione ai reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p., anche dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p. introdotta dal D.lgs. n. 150/2022.

In disparte, poi, la considerazione che per i fatti di falsa attestazione della presenza in servizio di cui agli artt. 55 quater e 55 quinquies, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, non ricorre alcuna pregiudiziale penale, trattandosi di fattispecie in relazione alle quali il Legislatore ha espressamente previsto l'immediata azionabilità del danno all'immagine.

Le condotte illecite poste in essere da MANCA Antonello hanno avuto notevole risonanza sulla stampa locale e, in ogni caso, la lesione del bene immagine sarebbe intervenuta per i connotati della vicenda, oggettivamente gravi, che hanno coinvolto il Comandante del N.O.R. della Compagnia di Iglesias dell'Arma dei Carabinieri.

Per quel che concerne la quantificazione del danno all'immagine, secondo la costante giurisprudenza contabile occorre procedere in via equitativa utilizzando, oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994, gli ulteriori seguenti parametri: il clamore che la vicenda ha avuto all'esterno, come attestato dai numerosi articoli che sono comparsi sulla stampa, ma anche all'interno della stessa Amministrazione per il ruolo ricoperto dal MANCA e per la particolare offensività delle condotte illecite realizzate; i connotati oggettivamente gravi della vicenda, che ha visto coinvolto un appartenente all'Arma dei Carabinieri chiamato istituzionalmente alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione di reati sul territorio; il ruolo apicale ricoperto all'epoca dei fatti dal convenuto all'interno della Compagnia di Iglesias; l'intensità del dolo e la spregiudicatezza

dimostrata nell'intrattenere rapporti di interesse con pregiudicati, oltre all'assoluta indifferenza al rispetto dei doveri del proprio ufficio; la ripetizione per un lungo periodo delle condotte illecite che fa ritenere che le stesse si siano interrotte solo a fronte dell'avvio delle indagini in sede penale, sfociate nell'adozione della misura cautelare.

La Procura ha quantificato il danno all'immagine, sulla base dei parametri indicati, in euro 10.000,00.

In data 28/11/2024 è stato notificato l'invito a dedurre e il 7/1/2025 MANCA Antonello ha depositato le proprie deduzioni difensive, ai sensi dell'art. 72 del c.g.c. senza chiedere di essere sentito in audizione personale. Le argomentazioni addotte non hanno consentito di superare i motivi di addebito. L'Ufficio requirente non ha ritenuto condivisibile l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale promossa con riguardo alle due diverse componenti di danno, quello patrimoniale e quello all'immagine arrecato all'Arma dei Carabinieri.

Con riguardo al secondo, l'azione ha preso le mosse dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento n. 335 del 15/3/2024, emessa a carico del convenuto, ai sensi dell'art. 444 e ss. del c.p.p. dal Tribunale di Cagliari per reati di cui Capo I, del Titolo II, del Libro II del c.p., e divenuta irrevocabile in data 26/4/2024, pertanto, rispetto a questa componente di danno e al momento nel quale si è perfezionato il richiamato presupposto, la notifica dell'invito a dedurre sarebbe intervenuta tempestivamente.

Con riguardo al *dies a quo* del termine prescrizionale dell'azione di responsabilità per il danno patrimoniale conseguente ai fatti di peculato e di c.d. assenteismo contestati a MANCA e per il danno all'immagine derivante

dalla realizzazione di queste ultime condotte (azionabili senza attendere gli esiti del giudizio penale), secondo l'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti, in caso di occultamento doloso del danno, dalla sua scoperta. Secondo l'Ufficio requirente, le condotte contestate a MANCA Antonello configurano ipotesi di occultamento doloso, pertanto, il *dies a quo* del termine prescrizione coincide con la data della scoperta del fatto dannoso. Infatti, il termine di prescrizione dell'azione erariale non può decorrere qualora "il fatto dannoso" non sia obiettivamente conoscibile, ovvero qualora sussistano impedimenti giuridici – quali appunto l'occultamento doloso - e non mere difficoltà all'attivazione della pretesa risarcitoria. L'occultamento doloso deve ritenersi *in re ipsa* qualora il contestato danno derivi da vicende, anche di rilievo penale, connotate, come nel caso in esame, da modalità truffaldine e ingannatrici.

Secondo la prevalente giurisprudenza contabile, l'avvio del termine prescrizione deve allora essere ricondotto, nel caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri dell'illecito penale, alla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti.

Secondo la difesa, nel caso in esame il danno era oggettivamente conoscibile da parte della Procura erariale fin dal momento della pubblicazione dell'articolo di stampa datato 19/11/2019 e da ciò conseguirebbe l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale, considerato che la notifica dell'invito a dedurre è intervenuta il 28/11/2024 ovvero qualche giorno dopo la scadenza del quinquennio.

Tuttavia, anche se l'articolo di stampa in questione avesse segnato il *dies a quo* del termine prescrizionale, allo stesso sarebbe stata applicabile la sospensione, di cui all'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020, dall'8 marzo 2020 al 31/8/2020, ovvero per 176 giorni, con il conseguente corrispondente slittamento in avanti del termine di scadenza quinquennale, rispetto al quale la notifica dell'invito a dedurre risulterebbe abbondantemente tempestiva, ma, per la Procura, dalle notizie di stampa non potevano trarsi sufficienti elementi di conoscenza per dirsi disvelato il fatto dannoso.

Di conseguenza, con riguardo al danno patrimoniale conseguente ai fatti di peculato e di c.d. assenteismo e al danno all'immagine derivante da queste ultime condotte, l'avvio del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità quale momento disvelatore del fatto dannoso deve essere fatto coincidere con la data della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale. Prima di tale momento non poteva dirsi che i fatti illeciti contestati avessero assunto una concreta qualificazione giuridica atta a identificarli quale presupposto di una fattispecie dannosa.

In conclusione, quindi, anche per le componenti di danno patrimoniale, nonché per quelle di danno all'immagine conseguenti ai fatti di c.d. assenteismo, l'azione erariale risulterebbe proposta tempestivamente.

Anche la contestazione difensiva relativa alla carenza dei presupposti per azionare il danno all'immagine non appare condivisibile dall'Ufficio requirente, atteso che, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, la sentenza di patteggiamento definitiva è certamente equiparabile sotto il profilo della condizione di procedibilità alla sentenza di condanna passata in giudicato, residuando esclusivamente in capo all'organo requirente l'onere di

provare la realizzazione delle condotte illecite.

Infine, la Procura ha sostenuto che le contestazioni mosse al MANCA hanno presso le mosse dalla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale e hanno poi condotto all'autonomo esame di tutti gli elementi probatori che sono stati acquisiti nel corso delle indagini penali; gli elementi che hanno portato il P.M. penale a ritenere sussistente la colpevolezza del MANCA in ordine ai reati a lui ascritti, frutto di una lunga, complessa e articolata attività d'indagine, sono stati oggetto di un attento riesame da parte della Procura erariale al fine di raggiungere un proprio autonomo convincimento anche attraverso gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari. Di conseguenza, anche l'eccezione relativa alla violazione del D.lgs. n. 188/2021, al travisamento della realtà fattuale e giuridica, all'improcedibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine per violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2024 dovrebbe essere respinta. Il convenuto ha agito nell'ambito di un rapporto di servizio, per cui è incontestabile la giurisdizione contabile e, con riguardo all'elemento soggettivo, sussisterebbe il dolo, come si trae in modo evidente dai connotati delle condotte illecite poste in essere.

In conclusione, il danno ingiusto complessivamente derivato dalle condotte illecite poste in essere da MANCA Antonello di cui nell'atto di citazione si chiede la restituzione è pari a euro 30.708,00 (euro 20.708,00 + euro 10.000,00), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

Il Luogotenente C.S. in congedo Antonello MANCA si è costituito in giudizio a ministero dell'Avvocato Antonio NICOLINI con memoria depositata il 24 febbraio 2026, nella quale, in via preliminare, ha eccepito la violazione e falsa

applicazione dell'art. 1, comma 2, L. n. 20/1994 (e/o dell'art. 66 D.lgs. n. 174/2016), novellato dall'art. 1 L. n. 1/2026 - prescrizione dell'azione esercitata dalla Procura con riferimento all'ipotizzato danno patrimoniale.

Il difensore ha osservato che per effetto della novella contenuta nella L. n. 1/2026, pacificamente applicabile ai procedimenti e ai giudizi pendenti alla data del 22/01/2026 (coincidente con l'entrata in vigore della riforma), il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti ne sono venuti a conoscenza, salva l'ipotesi dell'occultamento doloso del danno.

Con riferimento al contestato danno patrimoniale, i fatti di corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio e di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio risalgono al 2018; i fatti di peculato per l'indebito utilizzo delle autovetture di servizio riguardano l'indebito e sistematico utilizzo nel periodo dal 20/02/2019 al 15/11/2019; infine, in relazione alla truffa aggravata che il MANCA avrebbe realizzato in considerazione della mancata attestazione durante la giornata lavorativa dell'interruzione dell'attività di servizio, detto comportamento sarebbe stato posto in essere dal 20/02/2019 al 02/10/2019, mentre per le pause pranzo non godute l'arco temporale sarebbe ricompreso tra il 21/02/2012 e il 15/11/2019.

Il termine prescrizionale sarebbe, quindi, maturato per tutte le fattispecie.

Secondo la difesa, l'azione esercitata dalla Procura risulterebbe ampiamente prescritta anche nell'ipotesi di mancata adesione all'interpretazione letterale della novella del 2026 in punto di consumazione del termine assegnato all'Organo requirente per intraprendere l'iniziativa giudiziaria tesa al recupero

del presunto danno patrimoniale arrecato all'Arma dei Carabinieri.

L'applicazione nel caso concreto del sistema previgente non può non condurre a individuare il *dies a quo* per computare il quinquennio per il tempestivo esperimento dell'azione erariale in un tempo ben anteriore alla data di ricezione dell'informativa giunta alla Procura contabile nel 2022, come si deduce da diverse circostanze indicate nella memoria tra le quali l'attribuzione al fascicolo istruttorio della sigla I00133/2020, con l'ovvia considerazione che - in disparte la richiesta di rinvio a giudizio acquisita dalla Procura contabile in data 28/06/2022 - l'Organo requirente ebbe a ricevere una specifica notizia di danno ex art. 51 D.lgs. n. 174/2016 sin dal 2020, intimamente connessa al procedimento penale contraddistinto dal n. 1367/19 R.G.N.R., a sua volta attivato dalle indagini svolte dai colleghi del convenuto nei confronti del MANCA sin dal 2018.

Ancorare il *dies a quo* della prescrizione dell'azione erariale al 2018 - e non alla comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. intervenuta nel 2022 - porterebbe a valorizzare in massimo grado il momento di "conoscibilità obiettiva" del presunto danno erariale arrecato dal convenuto all'amministrazione danneggiata.

Inoltre, per le medesime ragioni che consentono di ancorare il *dies a quo* del termine prescrizione in data ben anteriore (quantomeno al 2018) al dato temporale affermato dalla Procura (2022), nessun occultamente doloso del presunto danno può essere eccepito, con conseguente impossibilità di spostare in avanti la decorrenza della prescrizione.

Nel merito, nella memoria si sottolinea la rilevanza dell'esito del gravame promosso nanti la Corte d'Appello di Cagliari dai soggetti che - secondo i

giudici di prime cure - avrebbero corrotto l'odierno convenuto; la Corte territoriale - con dispositivo dell'11/12/2025 (le relative motivazioni non risultavano ancora depositate al momento) - ha assolto gli appellanti perché il fatto non sussiste, essendo emerso oltre ogni ragionevole dubbio come non vi fosse alcun intento corruttivo nel dono di prodotti alimentari provenienti dalle aziende degli stessi condannati in primo grado che, peraltro, mai avevano invocato favori o rivolto richieste contrarie alla legge al MANCA allorquando era in servizio.

Da qui la necessità di riqualificare i fatti di corruzione attribuiti al MANCA escludendo qualsiasi connotato penalmente e contabilmente rilevante, con ogni conseguente effetto in ordine alla rideterminazione del danno patrimoniale e del danno all'immagine oggetto della pretesa azionata, infatti, è evidente che, in mancanza dei potenziali corruttori, non sia dato rinvenire alcun corrotto.

La citata pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Penale - che ha escluso la presenza di (ipotetici) corruttori, impedisce di inquadrare la condotta ascritta all'odierno convenuto nell'alveo del reato di corruzione, pertanto, anche con riferimento al danno all'immagine asseritamente arrecato all'Arma dei Carabinieri si renderà necessario procedere alla riduzione proporzionale del *quantum* contestato in sede di citazione.

Inoltre, nell'ipotesi di accoglimento integrale dell'eccezione di prescrizione dell'azione esercitata dalla Procura con riferimento all'ipotizzato danno patrimoniale, nessuna somma potrà essere richiesta a titolo di danno all'immagine, attesa l'intima connessione tra le due voci.

Il patrocinatore ha, poi, chiesto l'applicazione degli ulteriori istituti introdotti

dalla novella del 2026 e immediatamente applicabili ai procedimenti e giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 1, più precisamente, della modifica che legittima il Giudicante - con esclusione dei casi in cui ricorra il dolo o l'illecito arricchimento (indimostrati nel caso in esame) - a porre a carico del convenuto riconosciuto responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato, mentre non sussisterebbero nel caso di specie i presupposti per richiedere in via subordinata l'applicazione degli ulteriori strumenti di limitazione dell'eventuale condanna.

Pertanto, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità in capo al MANCA, le somme eventualmente residue a seguito delle eccezioni preliminari e alle argomentazioni di merito dovrebbero subire – in considerazione dell'obbligo stabilito *ex lege* - la limitazione sopra riportata ovvero, in via graduata, potranno subire - in quanto facoltativa - un'ulteriore decurtazione a mente dell'art. 1, comma 1-bis, L. n. 20/1994.

In conclusione, la difesa ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare integralmente prescritta l'azione esercitata dalla Procura con riferimento all'ipotizzato danno patrimoniale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 20/1994 (e/o dell'art. 66 D.lgs. n. 174/2016), novellato dall'art. 1 L. n. 1/2026, con ogni conseguente effetto in ordine all'ipotizzato danno all'immagine; ancora in via preliminare, sia pure subordinata, di dichiarare integralmente prescritta l'azione esercitata dalla Procura, con riferimento al danno patrimoniale contestato, ai sensi del sistema previgente, determinando l'azzeramento del danno all'immagine azionato; nel merito, di ridurre il *quantum* contestato (anche in funzione del danno all'immagine) in considerazione dell'insussistenza del reato di corruzione per il compimento di atti contrari ai

doveri d'ufficio e di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio; ancora nel merito, in ogni caso, di applicare la riduzione obbligatoria - ovvero facoltativa - dell'eventuale importo a titolo di condanna, ai sensi dell'art. 1, comma 1octies, ovvero in mero subordine, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, L. n. 20/1994 (come modificato dalla L. n. 1/2026).

All'udienza del 18 marzo 2026 il Pubblico Ministero, nel richiamare sinteticamente l'iter istruttorio seguito dalla Procura, ha rappresentato che l'azione è stata promossa all'esito dell'esame delle segnalazioni pervenute, dell'acquisizione degli atti del fascicolo penale e di ulteriori integrazioni istruttorie, sulla base di una complessiva rivalutazione degli elementi emersi in sede penale, e che, ai fini del danno patrimoniale, si è tenuto conto della sentenza di applicazione della pena, nella quale il giudice ha escluso i presupposti per il proscioglimento dell'imputato e ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati; ha ribadito altresì, la sussistenza della condizione di procedibilità anche con riguardo al danno all'immagine.

In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, ne ha sostenuto l'infondatezza, rilevando che la fattispecie in esame è connotata da occultamento doloso del danno, emerso soltanto a seguito delle indagini svolte dall'autorità giudiziaria ordinaria. Ha evidenziato che la giurisprudenza contabile individua il *dies a quo* non nella conoscenza effettiva, bensì nella conoscibilità oggettiva del fatto dannoso, e che, nel caso di specie, non può attribuirsi tale rilievo al richiamato articolo di stampa del novembre 2019, pubblicato in una fase iniziale delle indagini, privo di contenuti sufficientemente precisi e affidabili circa l'effettiva consistenza delle condotte dannose; comunque, anche ove si volesse valorizzare tale data, il termine

risulterebbe comunque non decorso, tenuto conto del periodo di sospensione emergenziale.

Nel merito, il P.M. ha osservato che le condotte materiali poste a fondamento del danno patrimoniale, consistenti nell'uso indebito dell'autovettura di servizio e nelle assenze ingiustificate, non sarebbero state specificamente contestate dalla difesa, con conseguente applicabilità del principio di non contestazione.

Quanto al danno all'immagine, il P.M. ha ribadito che l'azione è stata esercitata in presenza della prescritta condizione di procedibilità e che l'eventuale diversa definizione, in sede di appello penale, della posizione di altri coimputati non incide sulla quantificazione operata in citazione, atteso che essa trova fondamento anche in ulteriori condotte contestate, diverse dall'ipotesi corruttiva.

Si è opposto, inoltre, alla richiesta di riduzione del danno nella misura del 30 per cento, ritenendola inapplicabile in presenza di condotta dolosa e di illecito arricchimento.

Il P.M. ha, poi, richiamato una recente pronuncia della CEDU, depositata in data 6 febbraio 2026, relativa a un caso in cui i ricorrenti, oltre ad aver riportato una condanna in sede penale, erano stati condannati dalla Corte dei conti al risarcimento del danno, pur avendo già subito la confisca penale, con una sostanziale sovrapposizione tra il profitto dei reati commessi e il pregiudizio patrimoniale arrecato all'amministrazione, e ha osservato che tale pronuncia si pone in linea con orientamenti minoritari della giurisprudenza contabile, da ultimo richiamati dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio con la sentenza n. 507/2024, in contrasto con l'indirizzo dominante, secondo cui

la confisca ha natura afflittiva e non risarcitoria.

Ha evidenziato, altresì, che la medesima pronuncia ravvisa una lesione del diritto di proprietà del convenuto nei casi in cui si determini una sovrapposizione tra la confisca, disposta con sentenza di patteggiamento, e la pretesa risarcitoria azionata in sede contabile, come prospettato anche nella fattispecie in esame, nella quale il valore della confisca coincide esattamente con il danno patrimoniale contestato nell'atto di citazione.

Ha precisato, infine, che, ove il Collegio ritenesse di aderire a tale orientamento, residuerebbe comunque il danno all'immagine.

L'Avvocato NICOLINI, con riguardo all'eccezione di prescrizione, ha osservato che, fermo il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione erariale, la questione decisiva attiene all'individuazione del *dies a quo* e, in particolare, alla sussistenza o meno di un occultamento doloso. Sul punto, ha ribadito che non ricorrerebbe alcun occultamento doloso, poiché i fatti contestati sarebbero stati già conosciuti dall'amministrazione di appartenenza del convenuto sin dal 2018-2019, come emergerebbe dagli stessi atti richiamati in citazione, nonché dall'apertura, nel 2020, di un fascicolo della Procura contenente riferimenti a fatti risalenti agli anni 2018 e 2019.

Il difensore ha sostenuto, pertanto, che l'amministrazione era già pienamente a conoscenza delle condotte contestate e che, conseguentemente, non si possa far decorrere il termine prescrizione dal 2022.

La difesa ha evidenziato, inoltre, che, almeno con riferimento alle imputazioni corruttive e ai fatti concernenti la rivelazione e l'utilizzazione di segreti d'ufficio, le risultanze del giudizio penale di appello avrebbero escluso la sussistenza di condotte corruttive, facendo così venir meno anche i

presupposti di un arricchimento ingiustificato ricollegabile a tali fatti.

Alla luce di tali considerazioni, l'Avvocato NICOLINI ha insistito nel ritenere l'azione erariale prescritta, sia in applicazione della disciplina sopravvenuta, sia anche alla luce del regime previgente al gennaio 2026, atteso che i fatti erano già conosciuti o comunque conoscibili da tempo, anche in relazione alle contestazioni di truffa aggravata collocate tra il 2012 e il 2019.

L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione renderebbe assorbita ogni ulteriore questione relativa alla sovrapposizione tra danno patrimoniale e confisca, richiamata dalla Procura con riferimento alla pronuncia CEDU del 6 febbraio 2026.

Il difensore ha invocato, poi, l'esercizio del potere riduttivo nei termini indicati dalla novella di cui alla legge n. 1 del 2026 o in subordine, nel potere riduttivo facoltativo, atteso che nella fattispecie in esame non si può affermare la sussistenza dell'occultamento doloso, del dolo e dell'arricchimento e si è riportato integralmente alle richieste formulate nello scritto difensivo.

Considerato in

DIRITTO

Il sig. Antonello MANCA è chiamato a rispondere di un danno patrimoniale in relazione a numerose condotte illecite indicate diffusamente nell'atto di citazione e di un danno all'immagine derivante dalla risonanza mediatica della vicenda, anche giudiziaria, causata da quelle condotte.

Preliminarmente, la Sezione non ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione di danno formulata dalla difesa con riferimento a entrambe le voci di danno.

Dall'esame della documentazione agli atti emerge che il pieno disvelamento

del danno sia stato possibile solo a conclusione delle indagini della polizia giudiziaria, così che correttamente il *dies a quo* della prescrizione relativa al danno patrimoniale decorre dalla data del rinvio a giudizio del MANCA, ossia il 27/10/2021.

Nella fattispecie in esame non rileva la previsione normativa introdotta dalla legge n. 1/2026 che fa decorrere la prescrizione dalla commissione del fatto, in quanto l'occultamento doloso del fatto è evidente *ictu oculi*.

Si deve osservare, al riguardo, che il convenuto, Luogotenente Comandante del N.O.R. della Compagnia di Iglesias dell'Arma dei Carabinieri, per il suo ruolo ha potuto agevolmente occultare il suo operato e far svolgere dai suoi sottoposti attività per suo conto, così che le stesse non potessero essere riconducibili a lui, in particolare le interrogazioni delle banche dati; pertanto, il pregiudizio è stato dolosamente occultato attraverso una condotta attiva, in relazione alla quale l'Amministrazione militare non aveva alcuna concreta possibilità di rilevare gli illeciti perpetrati.

Per quanto attiene al danno all'immagine, invece, la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 335 del 15/3/2024, che ha definito il procedimento penale ai sensi dell'art. 444 e ss. del c.p.p., è divenuta irrevocabile in data 26/4/2024 e solo da quella data la Procura erariale era legittimata a iniziare l'azione.

Pertanto, essendo stato notificato l'invito a dedurre in data 28/11/2024, l'azione risarcitoria della Procura Regionale si appalesa tempestiva.

Nel merito, la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura erariale per il danno patrimoniale è fondata.

Innanzitutto, occorre chiarire che l'Ufficio requirente ha contestato al convenuto le seguenti poste di danno: euro 842,00 per l'indebito utilizzo delle

autovetture di servizio; euro 5.805,00 per la falsa attestazione della presenza in servizio anche durante l'espletamento di attività del tutto private ed euro 14.061,00 in relazione alla falsa attestazione della mancata fruizione per esigenze di servizio della pausa pranzo per 30 minuti nell'ambito della giornata lavorativa, per un danno patrimoniale pari a euro 20.708,00

Premesso, quindi, che nessuna rilevanza assumono nel presente giudizio i provvedimenti penali adottati nei confronti di altri soggetti, considerato che la posizione del sig. MANCA è stata oggetto di un esame separato da parte del Giudice penale su richiesta dello stesso imputato e che la sentenza di "patteggiamento" ha riguardato esclusivamente la sua posizione, non essendo stata avanzata alcuna richiesta per le condotte di corruzione, a nulla rileva per il giudizio odierno la circostanza che il processo penale nei confronti di altri soggetti abbia avuto un esito discorde in relazione a quell'ipotesi delittuosa.

Di contro, secondo la ricostruzione dei fatti riportata nella parte in fatto, e oggetto di contestazione in questa sede limitatamente alle ipotesi di corruzione, risulta acclarato che la vicenda all'esame del Collegio si caratterizza per la violazione di specifici obblighi e doveri rimessi al pubblico impiegato, opportunamente e dettagliatamente disciplinati dal Legislatore, che ha delineato una serie di comportamenti che, ponendosi in contrasto con i valori, normativi ed etici, naturalmente insiti nel lavoro prestato alle dipendenze della P.A., assumono particolare rilevanza in relazione al ruolo svolto dal convenuto.

Ne consegue che il mancato rispetto di tali prescrizioni configura l'elusione di norme destinate, per un verso, ad assicurare che il servizio pubblico si svolga in un contesto obiettivo, diretto a finalizzare e ottimizzare l'attività posta a

servizio della collettività e, per altro verso, a definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente pubblico, alla quale va commisurata la retribuzione allo stesso spettante.

Nel caso di specie, il Luogotenente MANCA, approfittando della sua posizione, ha utilizzato indebitamente le autovetture di servizio e si è allontanato dal lavoro in numerose occasioni, senza fare risultare la sua assenza; inoltre, ha percepito la retribuzione anche per la pausa pranzo, facendo apparire di essere sempre in servizio, pur usufruendone regolarmente. La gravità della vicenda, svoltasi in un lungo arco temporale, non consente di mettere in dubbio che la condotta del convenuto sia stata dolosa, in quanto posta in essere per percepire emolumenti non spettanti.

Il signor Antonello MANCA va, dunque, condannato al risarcimento del danno patrimoniale per l'intero importo contestato in citazione a tale titolo.

La Procura erariale ha contestato al convenuto anche il danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri, che sarebbe derivato dalle condotte sopra delineate.

Il Collegio ritiene che sussistano tutti gli elementi previsti dalla legge per potersi addivenire a una sentenza di condanna per il danno all'immagine secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009 (da leggersi in uno con l'art.1, comma 1 sexies, della legge n.20/1994), essendo stata allegata la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 335 del 15/3/2024, divenuta irrevocabile in data 26/4/2024, che ha definito il procedimento penale ai sensi dell'art. 444 e ss. del c.p.p., passata in giudicato, per reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione ed essendo comprovato anche l'ulteriore elemento del *clamor fori* mediante l'allegazione di articoli di stampa.

In merito al fatto che il presupposto della sentenza irrevocabile di condanna risulta integrato anche dalla pronuncia definitiva di “patteggiamento”, si rinvia all’accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale effettuata nella sentenza n. 70 del 2024 di questa Sezione.

Inoltre, in relazione al valore probatorio di tale sentenza, il Collegio osserva che l’Ufficio requirente ha svolto una propria autonoma istruttoria, di cui è prova agli atti, sia sull’*an*, che sul *quantum*.

Ciò premesso, con riguardo alla sussistenza di tale voce di danno e alla sua quantificazione, si formulano le seguenti osservazioni.

Dai comportamenti illeciti posti in essere dal convenuto, dei quali, come si è visto, non può essere messa in dubbio la connotazione dolosa, è derivato un grave *vulnus* al prestigio dell’Amministrazione.

Conseguentemente, non può trovare applicazione la riduzione disposta dall’art. 1, comma 1-octies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né, tantomeno, il potere riduttivo ai sensi dell’art 1, comma 1-bis, della medesima legge.

Nel caso *de quo*, infatti, si devono considerare la gravità dei fatti contestati al MANCA, le modalità di realizzazione degli illeciti, l’articolazione della condotta, nonché il rilevante impatto mediatico testimoniato dagli articoli di stampa agli atti, nonché il ruolo di Comandante del N.O.R. della Compagnia di Iglesias dell’Arma dei Carabinieri ricoperto dallo stesso.

Con riferimento alla confisca disposta in sede penale, il Collegio non ritiene di discostarsi dall’interpretazione largamente maggioritaria di questa Corte, in quanto la recente pronuncia della Corte di Cassazione, richiamata dal P.M. in udienza, non può essere ritenuta di per sé idonea a sovvertire l’orientamento consolidato circa la diversa natura della responsabilità contabile, rispetto a

quella penale, risarcitoria la prima e sanzionatoria la seconda, come evidenziato nella sentenza del Tribunale di Cagliari n. 335 del 15/3/2024 che ha disposto la confisca stessa.

Il Collegio ritiene, quindi, pienamente fondata la richiesta di condanna del sig. MANCA per il danno all'immagine come quantificata nell'atto di citazione, reputando equa la sua liquidazione nella misura di euro 10.000,00, importo comprensivo della rivalutazione monetaria.

Conclusivamente, il danno erariale, nelle voci del danno patrimoniale diretto e del danno all'immagine, come quantificato in citazione, va ascritto al signor Antonello MANCA.

Sulla somma relativa al danno patrimoniale è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dal 15 novembre 2019 (data di cessazione delle condotte lesive) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma relativa al danno patrimoniale come sopra rivalutata e sulla somma relativa al danno all'immagine, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna Antonello MANCA** a pagare, in favore dell'Arma dei Carabinieri la somma complessiva di euro 30.708,00 (diconsi euro trentamilasettecentootto/00), di cui **euro 20.708,00** (diconsi euro

ventimilasettecentootto/00) a titolo di danno patrimoniale diretto ed **euro 10.000,00** (diconsi euro diecimila/00) per danno all'immagine, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

Condanna altresì il convenuto al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro **77,10** (diconsi euro settantasette/10).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 05/06/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus